

Accordo ammortizzatori sociali in deroga anno 2011 – Regione Umbria

L'anno 2010, il giorno 15 del mese di dicembre, nella sede dell'assessorato al lavoro della Regione Umbria, sono presenti:

- Assessore al lavoro e alla formazione professionale
- Direttore regionale Ciro Becchetti
- Per la Segreteria regionale CGIL
- Per la Segreteria regionale CISL
- Per la Segreteria regionale UIL
- Per la Segreteria regionale UGL
- Per Confartigianato regionale
- Per CNA regionale
- Per Confapi regionale
- Per Confindustria regionale
- Per Confcommercio regionale
- Per Confesercenti regionale
- Per Lega Coop regionale
- Per Confcooperative regionale
- Per Confagricoltura Regionale
- Per CIA Umbria
- Per Coldiretti Regionale
- Per ABI Umbria
- Per Confprofessioni Umbria
- Per Provincia di Perugia
- Per Provincia di Terni

Sono altresì presenti all'incontro

Premessa

Le parti, nel perdurare della crisi in atto che registra un grave impatto sul sistema economico e sociale umbro, coinvolgendo tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione, rilevano la necessità di garantire anche per il 2011 ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro in difficoltà un periodo di protezione attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di limitare quanto più possibile la perdita di posti di lavoro.

Dato atto che il presente accordo è finalizzato ad attivare gli ammortizzatori in deroga per l'anno 2011 limitatamente all'utilizzo delle risorse attribuite alla Regione Umbria con DI n. 52401/2010, delle attribuzioni definite nell'accordo siglato tra Ministero del lavoro e Assessore regionale al lavoro in data 10/11/2010 nonché delle risorse regionali, secondo quanto stabilito nell'accordo bilaterale del 10 novembre 2010 fra Ministero del Lavoro e Regione Umbria;

Visto l'art. 2, comma 36 della L. 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto il D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;

Vista la legge di stabilità 2011;

Visto l'accordo sottoscritto in data 12 febbraio 2009 fra Governo, Regioni e Province Autonome in materia di interventi a sostegno del reddito;

Visto l'accordo bilaterale del 10 novembre 2010 fra Ministero del Lavoro e Regione Umbria;

Le parti presenti concordano quanto segue relativamente alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2011.

A) Cassa Integrazione Guadagni in deroga

1. Viene concessa la CIG in deroga per l'anno 2011, a decorrere dall'1 gennaio, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, escluso

quello domestico, operanti in tutti i settori produttivi che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario o che hanno esaurito gli strumenti ordinari.

2. Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, inclusi quelli in forza ad imprese che usufruiscono degli ammortizzatori ordinari, i lavoratori somministrati, i lavoratori a domicilio, i soci lavoratori subordinati di cooperative, **in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, cioè che abbiano conseguito un'anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni negli ultimi 24 mesi alla data di richiesta del trattamento.**

3. Il trattamento viene concesso per mesi 6 (pari a 1038 ore pro capite), anche non continuativi, nell'arco dell'anno 2011; nell'ipotesi di successivi accordi che prevedano periodi più lunghi di concessione non sarà necessario procedere ad un nuovo esame congiunto, ma sarà sufficiente la richiesta dell'impresa che dimostri che almeno uno dei dipendenti interessati ha superato il monte ore relativo alla precedente concessione e il successivo provvedimento di concessione della Regione Umbria. Per i lavoratori a tempo determinato la durata della CIG non può comunque andare oltre la scadenza naturale del contratto. Per gli apprendisti la durata della CIG è limitata alla durata del rapporto nel caso in cui lo stesso non sia trasformato. Il parametro orario di riferimento per la determinazione dell'impegno massimo delle risorse, che fino ad ora è stato pari ad € 9,82, viene portato ad € 7,80, sulla base del dato medio calcolato per l'anno 2010.

4. I dati necessari per la concessione dell'intervento per sospensioni riferite all'anno 2011 dovranno essere presentati alla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro, esclusivamente per via telematica attraverso l'apposita procedura all'interno del sistema S.A.Re a partire dall'1 gennaio 2011, con le stesse modalità utilizzate **per il 2010, entro 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione, pena la decurtazione del periodo di concessione.** A tal fine fa fede la data risultante dall'invio dei

dati su S.A.Re. I provvedimenti di concessione saranno emanati con propri atti dalla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro. Resta confermata la procedura relativa alla presentazione della richiesta e del riepilogo delle DID rese dai lavoratori, alla sottoscrizione dei verbali di esame congiunto e al rilascio della autorizzazione già seguita per l'anno 2010.

5. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'emanazione dei provvedimenti di concessione e nei conseguenti pagamenti dei lavoratori, **le richieste devono essere presentate esclusivamente a decorrere dalla data di inizio della sospensione e non in via preventiva.**
6. Nell'ambito delle competenze loro attribuite, gli ispettori dell'INPS e delle Direzioni del Lavoro effettueranno controlli e verifiche sui trattamenti concessi.

A tal fine il datore di lavoro dovrà inviare una comunicazione preventiva alla sede regionale INPS entro il giorno precedente l'inizio della sospensione dell'orario di lavoro nel caso di sospensioni della durata di almeno tre giorni consecutivi a mezzo P.E.C. (direzione.regionale.umbria.@postacert.inps.gov.it), tramite foglio excel messo a disposizione dall'Istituto.

I dati da comunicare con il foglio excel sono: la denominazione dell'azienda con la relativa matricola; l'indirizzo della sede operativa che ha sospeso i lavoratori; il numero dei dipendenti in forza (totale organico) e il numero dei dipendenti sospesi; il periodo di sospensione.

7. Le richieste di cig in deroga relative all'anno 2010 saranno accolte fino al 31/12/2010.

B) Mobilità in deroga

1. Viene concessa la mobilità in deroga per l'anno 2011, a decorrere dall'1 gennaio, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, escluso quello domestico, operanti in tutti i settori produttivi il cui rapporto sia cessato per qualsiasi causa, tranne che per dimissioni non riconducibili a giusta causa, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario.
2. Sono beneficiari del trattamento di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, inclusi quelli in forza ad imprese che usufruiscono degli ammortizzatori ordinari, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori subordinati di cooperative, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, cioè un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Nel computo vanno incluse anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata dell'INPS a favore del lavoratore, il quale abbia conseguito come collaboratore a progetto in regime di monocommittenza un reddito superiore ad € 5.000,00 complessivamente riferito a dette mensilità.
3. Il trattamento viene concesso per mesi 6, con scadenza anche oltre il 31/12/2011.
4. La procedura per la concessione della mobilità in deroga è la stessa seguita per la cig in deroga.
5. Il **20%** delle risorse di cui alla premessa sono riservate ai trattamenti di mobilità in deroga di cui ai punti 1., 2. e 3., fatti salvi eventuali, successivi aggiornamenti.

I trattamenti in deroga saranno erogati dall'INPS tramite pagamento diretto, nel rispetto di quanto stabilito a livello nazionale per consentire il cofinanziamento con il Fondo Sociale Europeo e comunque successivamente all'attivazione degli interventi di politica attiva.

Nel corso dell'anno 2011 il datore di lavoro può richiedere la CIG e/o la mobilità in deroga di cui alle lett. A) e B), fino ad un massimo complessivo di mesi 12 in corso d'anno per ciascun lavoratore. I periodi di fruizione della CIG in deroga e della mobilità in deroga di cui alle lett. A) e B) possono sommarsi tra loro.

Il tavolo di concertazione sugli ammortizzatori in deroga sarà riconvocato entro il mese di marzo 2011 e comunque nel momento in cui dovessero essere ridefiniti gli accordi fra Governo e regioni sulla materia per una verifica sull'andamento del fenomeno.

- Assessore al lavoro e alla formazione professionale

- Direttore regionale
Ciro Becchetti

- Per la Segreteria regionale CGIL

- Per la Segreteria regionale CISL

- Per la Segreteria regionale UIL

- Per la Segreteria regionale UGL

- Per Confartigianato regionale

- Per CNA regionale

- Per Confapi regionale

- Per Confindustria regionale
- Per Confcommercio regionale
- Per Confesercenti regionale
- Per Lega Coop regionale
- Per Confcooperative regionale
- Per Confagricoltura Regionale
- Per CIA Umbria
- Per Coldiretti Regionale
- Per ABI Umbria
- Per Confprofessioni Umbria
- Per Provincia di Perugia
- Per Provincia di Terni

Perugia, 15 dicembre 2010